



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aspetti particolari del monitoraggio delle cripto-attività

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Tassazione e monitoraggio delle criptoattività

Scopri di più

Il **monitoraggio delle cripto-attività**, a partire dal 2023, presenta **non pochi dubbi applicativi**. Partiamo da quelle che sono le certezze.

Innanzitutto, non vi è dubbio che, a partire dal 2023, stante la normativa in vigore, **tutte le cripto-attività sono oggetto di monitoraggio**.

Diversamente, fino al 2022, come chiarito dalla [circolare n. 30/E/2023](#), le cripto-attività (diverse dalle valute virtuali) **non erano oggetto di monitoraggio fiscale**.

Quest'anno il **quadro W fa il suo debutto nel Modello 730**. La novità non è di poco momento, in quanto il professionista incaricato **deve apporre**, sul suddetto modello, il **visto di conformità**. Ovviamente, se l'apposizione del visto può non generare **particolari disagi** di fronte ad una certificazione di lavoro dipendente, ben altra cosa è apporre il **visto di conformità ad un quadro W**.

In chiave rassicurante, la [circolare n. 12/E/2024](#) ha chiarito, tuttavia, che **il visto di conformità non serve in caso di solo monitoraggio**.

Si tratta di un **chiarimento interessante** che, però, avrà **poco spazio con le cripto-attività**, atteso che tali attività sono **soggette all' imposta sulle cripto-attività**, a decorrere **dal 2023**.

Più interessante, invece, è il chiarimento contenuto nel citato documento di prassi, per cui **il valore finale di cui alla colonna 8 del quadro W non è oggetto di visto di conformità**.

In sostanza, il visto di conformità rimane confinato alla **casistica del credito per le imposte estere** (colonna 12 del quadro W) che verosimilmente **non troverà frequente compilazione in presenza di cripto-attività**.

La compilazione della colonna 8 del quadro W, tuttavia, **porta con sé il problema della valorizzazione**.



L'Agenzia delle entrate, nella [circolare n. 12/E/2024](#), chiarisce che, in prima battuta, occorre fare riferimento al **valore delle cripto-attività** al termine di ciascun anno solare **rilevato dalla piattaforma dell'Exchange** dove è avvenuto l'acquisto della stessa cripto-attività.

Qualora non sia possibile rilevare il **valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento** dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, **tal valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma**, dove le **medesime cripto-attività sono negoziabili** o da siti specializzati nella rilevazione dei **valori di mercato** delle stesse.

Da ultimo, se non si riesce a determinare il valore di mercato con **nessuno dei due metodi**, deve farsi riferimento al **costo di acquisto delle cripto-attività**.

Il **costo di acquisto**, pertanto, trova applicazione in casi **meramente residuali**.

In ogni caso, la [circolare n. 12/E/2024](#) esclude che l'individuazione del valore **possa avvenire mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio** rilasciata dal contribuente.

Altro tema connesso alla valorizzazione delle cripto-attività attiene alla possibilità di una **valorizzazione cumulativa**.

Nella videoconferenza dello scorso 1.2.2024 è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se **il monitoraggio cumulativo delle cripto-attività sia ancora ammesso** o se il contribuente si debba ora **dilettare a monitorare rigo per rigo ogni singola cripto-attività**.

L'Agenzia delle entrate ritiene ammissibile il **monitoraggio cumulativo**, confermando l'approccio della [circolare n. 30/E/2023](#) e della precedente [circolare n. 12/E/2016](#) in tema di **dossier titoli**.

Purtroppo, il quesito è riproposto nella [circolare n. 12/E/2024](#), ma **la risposta appare meno appagante**.

Si legge, infatti, che *"in base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 "Determinazione Cripto Attività" della circolare di liquidazione del modello 730/2024 [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024], per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l'IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria"*.

Vogliamo sperare che il **quesito voglia solo ricordare quelle che sono le istruzioni** e che non sia inteso come una **rivisitazione delle tesi espresse** nelle circolari segnalate in precedenza.

In tema di tassazione dei redditi connessi alle cripto-attività, ricordiamo il precedente contributo dello scorso 25.3.2024 "[Debutto delle criptoattività nel quadro RT](#)".



Questi e altri temi verranno **approfonditi nel seminario “Tassazione e monitoraggio delle criptoattività”** previsto per il prossimo 24.10.2024.